

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1998

Norme in materia di attività produttive

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 10
Disegno di legge	» 17

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge viene presentato dal Governo per disciplinare in un unico testo alcune normative relative al settore delle attività produttive, nel quadro di una più efficace azione di politica industriale.

Il disegno di legge riguarda il settore della politica degli incentivi agli investimenti, alcuni aspetti di politica industriale relativi all'aeronautica, all'energia e alcune problematiche del settore terziario.

La predisposizione del presente provvedimento nasce, peraltro, dall'esigenza di realizzare in alcuni settori puntuali interventi al fine di un rapido adeguamento all'evolversi della politica internazionale e comunitaria.

L'urgenza del presente disegno di legge deriva anche dall'esigenza di adattare alcune norme interne alla normativa comunitaria nel settore dei pesi e delle misure, al fine di portare a soluzione alcuni contenziosi con la Commissione delle Comunità europee.

Il presente disegno di legge consta di 11 articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono interventi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici *high-tech* suscettibili di impiego duale.

Con riferimento al settore dell'industria aeronautica e spaziale, si prospetta infatti l'esigenza per il nostro Paese di partecipare al processo di razionalizzazione e di riorganizzazione dell'industria aerospaziale difensiva europea.

L'industria europea del settore è peraltro condizionata dall'iperattività dell'industria statunitense, che ha già avviato un radicale processo di ristrutturazione. Pertanto, al fine di garantire un adeguamento dell'industria

italiana del settore al processo avviato dall'industria europea ad alta tecnologia, occorre:

assicurare il necessario supporto anche finanziario al rilancio del contributo italiano ai programmi di sviluppo delle tecnologie di punta nei settori aeronautico, spaziale e duale, nelle fasce di questi ove più elevato è il contenuto di tecnologie innovative, suscettibile di diffusioni trasversali;

rafforzare la presenza dell'industria italiana nella commercializzazione di sistemi avanzati al fine di raccogliere i frutti degli sforzi innovativi e avviare il ciclo virtuoso dell'autofinanziamento - almeno parziale - dei programmi successivi;

ampliare la presenza delle imprese italiane nelle iniziative internazionali, in modo da affermarsi quale interlocutore credibile in grado di conseguire un tempestivo inserimento in tali iniziative, con ruoli di rilievo per responsabilità sistemiche e tecnologiche.

Detto articolo definisce, inoltre, i criteri di valutazione delle operazioni per la partecipazione dell'industria aeronautica italiana al processo di integrazione europea.

Nel medesimo articolo si prevede, limitatamente ai programmi già avviati nel 1998, l'utilizzazione di parte dello stanziamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per integrare i fondi occorrenti per l'attrezzamento e quant'altro per realizzare il necessario supporto dei sistemi aeronautici complessi per il trasporto strategico della difesa, prevenendo futuri esborsi pluriennali per spese di manutenzione, peraltro mantenendo all'Erario la proprietà dei mezzi di produzione.

L'articolo 2 determina il complesso degli interventi in favore dei programmi dei settori aerospaziale e duale, chiaramente interdisciplinare (difesa, industria e ricerca scientifica), che sarà più puntualmente definito con apposito regolamento.

L'articolo 3 prevede l'attivazione di fondi previsti dalla legge finanziaria del 1998 per attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative al personale proveniente dal soppresso Ente nazionale cellulosa e carta ed al personale delle imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 1 prevede per il personale del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta, già in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e di profilo. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, sono infatti attualmente utilizzati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato oltre centosessanta dipendenti inquadrati nel ruolo unico transitorio (RUT), posto alle dipendenze del commissario della predetta liquidazione unificata, che potrebbero essere inquadrati nei ruoli del Ministero, nei limiti delle vacanze di organico esistenti.

Tale disposizione è finalizzata ad evitare un aggravamento dei problemi derivanti dalla carenza di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato proprio nella difficile fase di attuazione della ristrutturazione avviata con il regolamento governativo di rideterminazione degli uffici dirigenziali generali di detto Ministero, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e, nel contempo, a contribuire ad una più rapida definizione della procedura di liquidazione unificata dell'Ente nazionale

cellulosa e carta e delle società controllate, riducendo gli oneri che attualmente gravano sulla stessa.

Peraltro, poichè l'inquadramento del personale del RUT avverrebbe comunque nel rispetto della dotazione organica complessiva del Ministero, che in totale presenta un numero circa doppio di vacanze, la disposizione non comporta alcuna nuova o maggiore spesa rispetto a quelle già autorizzate con l'approvazione della pianta organica stessa.

Per garantire tale invarianza complessiva della spesa la disposizione proposta prevede espressamente che, in via transitoria e cioè fino al riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie, con lo stesso provvedimento di inquadramento siano resi indisponibili nella pianta organica del Ministero un numero di posti attualmente vacanti tale da compensare integralmente (mediante il risparmio di spesa derivante dall'indisponibilità di tali posti per ulteriori assunzioni) l'onere determinato dall'inquadramento in soprannumero del predetto personale.

I commi 2 e 3 dell'articolo 4 riguardano le disposizioni per il personale delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, poste in liquidazione coatta amministrativa. Allo stato, ai sensi di quanto disposto ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il personale delle imprese di assicurazione della responsabilità civile auto poste in liquidazione coatta amministrativa, viene «coattivamente» ripartito assieme al portafoglio delle stesse imprese, presso le altre società regolarmente esercenti lo stesso ramo.

La concreta attuazione della predetta norma ha portato da sempre al sorgere di resistenze da parte delle compagnie assegnatarie, restie ad accollarsi oneri per personale imposto da un soggetto estraneo, la suddivisione dei dipendenti da trasferire è infatti operata dal comitato del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con l'insorgenza

di un elevato contenzioso, che, nel concreto, ha portato a vanificare gli intendimenti benefici della norma sul problema occupazionale. Di recente, anche l'Autorità *anti-trust* si è occupata del problema, rilevando elementi distorsivi della concorrenzialità per le imprese che siano gravate da tali quote di dipendenti obbligatoriamente assunte, specie in relazione all'apertura del mercato comunitario.

Allo scopo di superare tali problematiche, la cui soluzione non consente più ulteriori rinvii, i citati commi 2 e 3 dell'articolo 4 prevedono quindi l'emanazione di un regolamento che possa diversamente disciplinare la materia, tenendo conto delle disposizioni a tal fine introdotte nei relativi contratti di lavoro. In tale ambito sarebbe stata infatti ipotizzata, nel corso di apposite riunioni fra le parti svoltesi anche presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costituzione di un apposito Fondo, alimentato dalle imprese di assicurazione, con il parziale concorso dei lavoratori, per agevolare l'esodo del personale proveniente dalle imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile auto poste in liquidazione coatta amministrativa. Tale Fondo potrebbe essere istituito presso l'INPS, e amministrato da un apposito organo cui partecipino anche funzionari ministeriali. Potrebbe inoltre essere previsto l'obbligo di riservare il 10 per cento delle nuove assunzioni delle compagnie ai lavoratori provenienti dalle liquidazioni coatte.

L'articolo 5, al comma 1, disciplina la realizzazione del sistema informativo nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, che ha istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso con il compito di realizzare e gestire il sistema di collegamento informatico e telematico su

tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

Il Consorzio, denominato INFOMERCATI, è stato costituito in data 10 luglio 1997.

La realizzazione della rete nazionale dei mercati agro-alimentari riveste particolare importanza ai fini di una corretta definizione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari e di ampliamento delle opportunità di collocamento di tutta la produzione agricola nazionale.

Per fare ciò è necessario che la rete copra l'intero territorio nazionale. Si rende quindi indispensabile favorire la partecipazione dei soci obbligati a partecipare a INFOMERCATI, ma non finanziati dalla legge n. 41 del 1986, attraverso la concessione di un contributo statale finalizzato alla acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Per tale intervento si ritiene di accantonare, sulle risorse destinate ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, la somma di lire 15 miliardi; la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione saranno stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 riguarda, inoltre, il completamento delle misure di ottimizzazione delle risorse destinate a favore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati da società consortili a maggioranza di capitale pubblico, portando a quindici anni la durata massima dei mutui agevolati concessi ai sensi della legge n. 41 del 1986 anche alle

società consortili che realizzano i mercati agro-alimentari all'ingrosso nel Centro-nord. Infatti la durata di tali finanziamenti, come disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha modificato l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è attualmente di dieci anni, mentre per il Mezzogiorno è di quindici anni.

Tale misura si rende necessaria in quanto, tenuto conto che la durata è comprensiva del periodo di tre anni di preammortamento, le società consortili del Centro-nord sono di fatto costrette a restituire il mutuo concesso dall'istituto di credito in sette anni, con un consistente aggravio del piano finanziario nei primi anni di attività della struttura. Avendo le società consortili l'obbligo dell'equilibrio dei costi e ricavi di gestione, il pareggio del piano finanziario comporterebbe un aumento dei canoni di concessione per le imprese grossiste, che si potrebbe riversare sui prezzi all'ingrosso dei prodotti agroalimentari.

L'allungamento di cinque anni della durata del mutuo agevolato consentirebbe, invece, una migliore ripartizione nel tempo degli oneri finanziari connessi, senza che essi vengano ad incidere sulle dinamiche di formazione dei prezzi all'ingrosso.

Con l'unificazione della durata del mutuo continuerebbe, in ogni caso, a permanere la condizione di vantaggio per le zone del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge n. 41 del 1986 sia per quanto riguarda il tasso agevolato (30 per cento del tasso di riferimento al Mezzogiorno e 50 per cento al Centro-nord) che l'importo del mutuo (40 per cento degli investimenti al Mezzogiorno e 35 per cento al Centro-nord), nonchè per la riserva dei fondi pari almeno al 50 per cento.

La questione assume particolare rilevanza se si considera il fatto che le società consortili che realizzano i mercati agro-alimentari all'ingrosso, beneficiarie delle agevolazioni in questione, sono a quasi totalità di

capitale pubblico. È evidente che le Amministrazioni pubbliche socie dovrebbero provvedere, con propri capitali, al riallineamento del piano finanziario squilibrato a causa dell'eccessiva incidenza degli interessi negativi sui primi anni di gestione. Ne consegue che il sistema pubblico nel suo insieme otterrebbe delle diseconomie notevoli in quanto dovrebbe far ricorso al credito ordinario. Questo giustifica la deroga alle disposizioni di cui al comma 1, articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della copertura della spesa.

L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento di vari interventi in campo economico e proroghe di incentivi.

In primo luogo tale norma proroga le agevolazioni per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, previste all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, alle medesime condizioni stabilite dalla legge stessa, nonchè per i ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, non soltanto al fine di promuovere la ripresa delle imprese produttrici, ma anche al fine di realizzare un ulteriore svecchiamento del parco motociclistico, perseguendo il duplice obiettivo della salvaguardia della sicurezza stradale e del contenimento delle emissioni inquinanti nonchè dei consumi energetici.

Al comma 4 è previsto il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con l'assegnazione di 17 miliardi sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La legge n. 317 del 1991 prevede una serie di interventi per favorire i consorzi tra le piccole e medie imprese, nelle varie forme di consorzi di sole imprese (articoli 22 e 23), consorzi misti (articolo 27) e consorzi fidi (articolo 33).

Già con la legge 7 agosto 1997, n. 266, si è provveduto a rifinanziarla per gli anni 1998 e 1999; si propone ora di prevedere uno stanziamento per il 2000 di lire 17 mi-

liardi, per assicurare la copertura finanziaria del triennio 1998-2000.

Il comma 5 riguarda il rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che si rende necessario al fine di disporre di ulteriori risorse nella misura di 20 miliardi di lire, a copertura degli interventi di cui all'articolo 17 della legge medesima, a sostegno delle istanze presentate da società cooperative che ancora non hanno trovato accoglimento per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie; tali risorse potranno comunque essere utilizzate nell'ambito del nuovo assetto degli interventi in corso di adozione.

Tale norma, peraltro, per il tramite di società finanziarie appositamente convenzionate con il Ministero dell'industria, assicura un sostegno allo sviluppo di iniziative di rilancio produttivo di cooperative derivanti da situazioni di crisi aziendale e per le quali la finalità sociale assume particolare rilevanza a salvaguardia dell'occupazione.

Nel corso degli anni fino all'esercizio 1997, gli interventi hanno arrecato apporti per complessive 216 iniziative con una contribuzione complessiva di circa 226 miliardi.

Il comma 6, che prevede il rifinanziamento della legge 30 luglio 1990, n. 221, si rende opportuno tenuto conto che la normativa che sovrintende la riconversione produttiva delle aree minerarie in crisi (decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204) è risultata in prima applicazione di difficile attuazione, in quanto preliminarmente prevede la predisposizione di piani di riconversione produttiva dei bacini minerari di crisi d'intesa con le singole regioni finora approvati per la Toscana, la Sardegna, il Piemonte e per la Sicilia in fase di predisposizione - e successivamente l'attuazione dei piani medesimi per mezzo di specifici accordi di programma.

Seppur in presenza di tale complessità procedurale sono stati comunque stipulati, tra gli altri, tre accordi nel dicembre 1996 e altrettanti nel dicembre 1997, relativi agli

interventi di riabilitazione ambientale e di recupero ambientale dei compendi immobiliari nei bacini minerari di crisi, che hanno permesso il conseguente impegno di tutti i fondi al 31 dicembre 1996 di dotazione del capitolo 7911, per circa 60 miliardi di lire su diciotto progetti. È da rilevare, pertanto, la necessità di prevedere disponibilità future, seppur esigue quali quelle proposte, per continuare a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo con gli stessi piani di riconversione, atteso che, allo stato, sono disponibili unicamente 14 miliardi quale residuo dell'esercizio precedente.

Peraltro, le aree interessate da tali interventi sono quelle sarde (Sulcis, Iglesiente, Guspinese, eccetera), toscane (Grossetano, Amiata, Elba, eccetera), piemontesi (Balangero e Fontane) e siciliane (Racalmuto, Realmonte e Floristella - comparto dei sali potassici), le quali hanno subito nel tempo impatti rilevanti sul territorio a seguito delle attività minerarie, che, essendo ora cessate, generano ulteriori gravi problemi sotto il profilo occupazionale e ambientale.

Il comma 7 prevede il finanziamento dei programmi di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) posto, in base al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito istituzionale della promozione industriale. L'attività dell'IPI si è caratterizzata soprattutto nel supporto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle altre amministrazioni alla innovazione, semplificazione, decentramento e promozione degli interventi agevolati a favore delle imprese, nonchè nelle attività di supporto alla concertazione, programmazione, gestione, controllo e monitoraggio dei fondi comunitari.

Con riferimento al comma 8, si rileva che la gestione attuale degli interventi finanziari gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel settore commerciale, risente di notevoli difficoltà dovute all'applicazione integrale della nor-

mativa prevista per la contabilità generale dello Stato. Ciò comporta ritardi notevoli che affievoliscono l'efficacia delle misure. Pertanto, con la disposizione di cui al presente comma, si intende modificare il sistema sulla base di quanto già in vigore per molti interventi nel settore industriale e di quanto recentemente previsto per le misure a favore del commercio con la legge finanziaria 1998 (articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), proponendo che le misure in vigore per il settore commerciale siano gestite in contabilità fuori bilancio, nell'ambito dell'apposita sezione del fondo previsto dall'articolo 14 della legge n. 46 del 1982. Ciò al fine di ridurre notevolmente i tempi per l'erogazione delle agevolazioni.

L'articolo 7 concerne la gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie ed alcune interpretazioni normative.

È previsto, in primo luogo, l'accorpamento degli stanziamenti per il settore minerario (ricerca in Italia e ricerca e coltivazione mineraria all'estero) nonché la ripartizione annuale dei relativi fondi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di una migliore gestione della massa finanziaria. È prevista, inoltre, l'omogeneizzazione degli incentivi per la ricerca mineraria all'estero con quelli per l'acquisizione e la coltivazione di miniere all'estero. Nel merito, l'utilità della modifica proposta, discende dalla maggiore efficienza e trasparenza dello strumento agevolativo previsto, nonché dalla opportunità che ne deriva di poter alimentare con continuità nel futuro il «fondo generale» con risorse finanziarie oggi disponibili e utili per fini diversificati, permettendo al contempo alle imprese nazionali operanti all'estero di poter disporre con certezza anche nel futuro dei benefici in questione.

Con i commi 3 e 4 si provvede ad interpretare alcune normative relative agli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno e alla de-

terminazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione riferita a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

L'articolo 7 riguarda, inoltre, iniziative per la gestione temporanea delle miniere del Sulcis. Detto articolo prevede fra l'altro, allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal cennato bacino, la trasformazione della società per azioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, dalla quale l'ENI e l'ENEL sono autorizzate a recedere, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

L'articolo 8 riguarda l'istituzione, presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'anno 1999, del Fondo per l'innovazione degli impianti a fune, al quale possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi.

L'articolo 9 rappresenta il superamento della procedura di infrazione (n. 96/2253) avviata dalla Commissione europea a carico dell'Italia in ordine alla legge 29 luglio 1991, n. 236, che modifica il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, in materia di pesi e misure. Nella citata legge, all'articolo 22, si fa espresso riferimento al principio di reciprocità nei confronti del quale l'Unione europea si è sempre espressa sfavorevolmente, rappresentando un ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi all'interno dell'Unione europea. Scopo di detto articolo è semplicemente quello di eliminare ogni riferimento a detto principio, lasciando in luogo di questo, come unico principio informatore degli scambi intracomunitari, quello del mutuo riconoscimento.

Inoltre, si sostituisce la locuzione Comunità economica europea con Unione europea e Spazio economico europeo, in quanto il principio del mutuo riconoscimento si

estende anche ai Paesi contraenti tale Accordo.

Il presente articolo aderisce, inoltre, agli ultimi orientamenti di giurisprudenza comunitaria secondo i quali le autorità di uno stato membro non possono esigere analisi tecniche se le stesse prove siano già state effettuate in altro Stato membro e i relativi risultati siano a loro disposizione. Tale regola costituisce specifica espressione del principio generale di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

L'articolo 10, prevede l'utilizzo di una quota dell'accantonamento previsto per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per poter far fronte in modo adeguato alle esigenze connesse all'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive - di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 1997 - da svolgersi da parte della Direzione generale del coordinamento incentivi alle imprese, nonché alle attività a tutela dei consumatori svolte dalla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato. Quest'ultima attività dovrà svilupparsi secondo procedure di certificazione e di controllo dei prodotti e degli impianti, per verificarne la conformità alle disposizioni tecniche comunitarie. L'attività di controllo dovrà esten-

dersi in sede locale, in primo luogo attraverso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per assicurare una rete di monitoraggio e pronto intervento anche in caso di incidenti derivanti dall'uso di prodotti difettosi. Tale organizzazione dei controlli presuppone la realizzazione di una efficiente rete informatica nella quale potranno confluire anche i dati relativi alle prove di laboratorio, ed agli istituti ed organismi accreditati.

L'articolo 11 riguarda il programma di fusione nucleare «Ignitor», per la cui prosecuzione è stanziata la somma di 20 miliardi di lire, nonché la copertura finanziaria dell'onere relativo alle attività di studio e ricerca in materia di politica industriale, di cui all'articolo 3, delle spese per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10.

Il comma 2 dell'articolo 11 reca inoltre la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi per il settore aeronautico (articolo 1), dei programmi relativi ai settori aerospaziale e duale (articolo 2) dei finanziamenti a favore delle società che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso (articolo 5, comma 3) e del rifinanziamento della legge n. 317 del 1991, della legge n. 49 del 1985 e della legge n. 221 del 1990.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge comporta oneri in termini di maggiori spese o di minori entrate agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Articoli 1 e 2.

Prevedono interventi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici *high-tech* suscettibili di impiego duale. Lo stanziamento previsto al comma 4 dell'articolo 1, è volto ad assicurare la copertura del fabbisogno dell'industria aeronautica nazionale per la partecipazione al capitale di rischio delle nuove entità in via di costituzione a livello europeo (articolo 1, comma 1, lettera *b*). Le industrie europee stanno procedendo alla trasformazione del consorzio Airbus in una società per azioni (Airbus s.c.e.) che dovrebbe costituirsi nel gennaio 1999. L'acquisto da parte italiana di una eventuale quota del 5 per cento del capitale di tale società, comporterebbe, secondo stime attendibili, un investimento di 2.000 miliardi di lire. La partecipazione italiana è peraltro suscettibile di collocarsi su una quota di capitale più elevata in relazione all'eventuale conferimento all'Airbus s.c.e. di assetti industriali da parte del settore nazionale. Come previsto dall'articolo 1, comma 2, verranno applicati per il finanziamento i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1994, n. 644; in tal modo la società interessata all'acquisizione della partecipazione contrarrà con istituti di credito mutui da ammortizzarsi da parte dello Stato.

Lo stanziamento previsto al comma 3 dell'articolo 2, è rivolto alle industrie dei settori aeronautico, spaziale, elettronico e della tecnologia duale, che in tal modo potranno consentire la realizzazione di programmi strategici, con consolidamento e sviluppo delle loro posizioni nel mercato internazionale. I segmenti interessati sono molteplici: sistemi satellitari di telecomunicazioni, fra i quali sistemi multimediali interattivi, sistemi di controllo navigazione e sorveglianza, lanciatore, sistemi di telerilevamento, radar ad apertura sintetica. Tali interventi consentiranno un rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali e della competitività delle industrie a tecnologia avanzata, non soltanto delle imprese maggiori, ma anche delle piccole e medie imprese. Per il breve-medio periodo, le esigenze di risorse finanziarie pubbliche, suscettibili comunque di attivare investimenti ed attività di importo significativamente superiore, possono essere quantificate in lire 1.500 miliardi. Tali esigenze come previsto al comma 2, lettera *e*) del presente articolo, potranno essere soddisfatte attraverso l'assunzione da parte del Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese.

Articolo 3.

Autorizza la spesa di lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1999, per attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali somme, da considerare quale tetto massimo di spesa, potranno essere utilizzate sia per il ricorso a professionalità del settore sia per il necessario supporto logistico.

Articolo 5.

Il presente articolo, concernente il completamento delle misure di ottimizzazione delle risorse destinate a favore dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, realizzati da società consortili a maggioranza di capitale pubblico, comporta un maggiore onere a carico del capitolo 7093 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale onere aggiuntivo, tenuto conto sia dei mercati agro-alimentari del Centro-nord già ammessi alle agevolazioni della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sia di quelli per i quali è in corso la procedura di ammissione, viene come di seguito quantificato:

MERCATO INVESTIMENTO		AMMORTAMENTO 10 ANNI (*)	AMMORTAMENTO 15 ANNI (**)
Torino.....	178,1	26,6	34,9
Bologna.....	198,7	29,7	49,6
Verona.....	162,2	16,8	27,3
Roma.....	199,7	29,8	37,7
Padova.....	33,1	3,8	6,2
Rimini.....	56,9	6,6	10,8
Parma.....	39,7	4,6	7,5
Totale . . .		117,9	174,0
MAGGIORI RISORSE NECESSARIE			56,1

(*) Somme già impegnate per i mercati ammessi. Interessi calcolati al tasso di riferimento dell'11,40 per cento per i mercati in fase di ammissione.

(**) Interessi calcolati al tasso di riferimento effettivo per i contratti già stipulati. Interessi calcolati al tasso di riferimento dell'11,40 per cento per i mercati che non hanno ancora stipulato.

La copertura di detto onere è garantita dai fondi esistenti attualmente sul capitolo 7093 (contributi in conto interessi) in eccedenza rispetto alle disponibilità del capitolo 7092 (contributi in conto capitale), per cui non vi sarebbe ulteriore aggravio sul bilancio dello Stato, ma semplicemente una ottimizzazione dell'utilizzo degli stanziamenti.

Articolo 6.

Reca norme di rifinanziamento di vari interventi in campo economico e proroghe di incentivi.

I commi 1, 2 e 3 prevedono la proroga del regime di agevolazioni fiscali per l'acquisto di motoveicoli introdotti lo scorso anno a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché l'estensione delle medesime agevolazioni ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica. A seguito della opportunità di prorogare tali agevolazioni sulla base dei dati disponibili di acquisto di motoveicoli a fronte di rottamazione dell'usato, si stima un maggior ricorso alle agevolazioni fiscali per il periodo agosto-dicembre 1998, per un importo pari a 12 miliardi di lire, mentre l'onere previsto per i primi due mesi del 1999 è stimato in lire 7 miliardi. I veicoli acquistati con le agevolazioni introdotte dalla legge n. 266 del 1997 sono stati circa 96.000, pertanto, a fronte di un onere di 29,4 miliardi di lire per lo Stato, le connesse entrate fiscali sono stimabili in 67,5 miliardi di lire, e quindi consentono la copertura dell'onere recato dalla disposizione.

Il comma 4 riguarda il finanziamento della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con l'assegnazione di 17 miliardi sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La legge n. 317 del 1991 prevede, infatti, agli articoli 22 e seguenti, una serie di interventi per favorire i consorzi tra le piccole e medie imprese, nelle varie forme di consorzi di sole imprese (articoli 22 e 23), consorzi misti (articolo 27) e consorzi fidi (articolo 33).

Già con la legge 7 agosto 1997, n. 266, si è provveduto a rifinanziarla per gli anni 1998 e 1999; si propone ora di prevedere uno stanziamento per il 2000 di lire 17 miliardi, per assicurare la copertura finanziaria del triennio 1998-2000.

Lo strumento previsto dalla legge n. 317 del 1991 per i consorzi si è mostrato molto efficace, andando incontro alle aspettative delle piccole e medie imprese (PMI). Le domande presentate per i primi due bandi hanno previsto agevolazioni di gran lunga superiori alle disponibilità, per cui si è dovuto procedere ad una notevole riduzione delle agevolazioni concedibili, come di seguito illustrato per i rispettivi articoli:

a) Articoli 22, 23 e 27:

1° BANDO

1) Articolo 22 – contributi a favore dei consorzi e società consortili tra piccole imprese e tra imprese e centri per l'innovazione.

Fondi stanziati lire 81 miliardi.

Domande presentate: 499, per un investimento complessivo di lire 700.000.000.000. Domande ammesse: 390, per un investimento complessivo di lire 395.357.828.000 e un contributo concedibile pari a lire 140.849.737.000.

Contributi concessi lire 81 miliardi pari al 100 per cento delle disponibilità.

Percentuale di accoglimento delle richieste di contributo: 57,8 per cento nei limiti delle disponibilità previste.

2) Articolo 23 – contributi a favore dei consorzi e società consortili con partecipazione prevalente di imprese commerciali e di servizi.

Fondi stanziati lire 13,3 miliardi.

Domande presentate: 100, per un investimento complessivo di lire 210.534.957.000. Domande ammesse: 35, per un investimento complessivo di lire 63.449.985.000 e un contributo concedibile pari a lire 26.971.875.000.

Contributi concessi lire 13,3 miliardi pari al 100 per cento delle disponibilità. Percentuale di accoglimento delle richieste di contributo: 49,31 per cento nei limiti delle disponibilità previste.

3) Articolo 27 – contributi a favore delle società consortili a capitale misto pubblico e privato.

Fondi stanziati lire 63 miliardi.

Domande presentate: 102, per un investimento complessivo di lire 234.202.375.000. Domande ammesse: 56, per un investimento complessivo di lire 116.971.040.000 e un contributo concedibile pari a lire 65.481.537.000.

Contributi concessi lire 63 miliardi pari al 100 per cento delle disponibilità. Percentuale di accoglimento delle richieste di contributo: 96,21 per cento nei limiti delle disponibilità previste.

2° BANDO

Al riguardo si fa presente che le domande sono ancora in istruttoria, pertanto i dati sono provvisori.

1) Articolo 22: contributi a favore dei consorzi e società consortili tra piccole imprese e tra imprese e centri per l'innovazione.

Domande pervenute: 267.

Disponibilità: 53 miliardi.

Investimenti previsti: 305 miliardi.

Contributo ammissibile: 88 miliardi.

2) Articolo 23: contributi a favore dei consorzi e società consortili con partecipazione prevalente di imprese commerciali e di servizi.

Domande pervenute: 18.

Disponibilità: 6 miliardi.

Investimenti richiesti: 38 miliardi.

Contributo ammissibile: 11 miliardi.

3) Articolo 27: contributi a favore delle società consortili a capitale misto pubblico e privato.

Domande pervenute: 81.

Disponibilità: 20 miliardi.

Investimenti richiesti: 202 miliardi.

Contributo ammissibile: 79 miliardi.

L'istruttoria delle complessive 368 domande relative al secondo bando degli articoli 22, 23 e 27 è nella fase conclusiva.

b) Articolo 33: contributi a favore dei consorzi, società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi.

Al riguardo si evidenzia che le domande possono essere presentate due volte l'anno.

Fondi stanziati lire 2,620 miliardi.

Domande presentate: 100, per un investimento complessivo di lire 7.583.000.000.

Domande ammesse: 94, per un investimento complessivo di lire 3.488.000.000.

Contributi concessi lire 1.525.000.000.

Il comma 5 riguarda il rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che si rende necessario al fine di disporre di ulteriori risorse nella misura di 20 miliardi di lire a copertura degli interventi di cui all'articolo 17, a sostegno delle istanze presentate da società cooperative che ancora non hanno trovato accoglimento per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, tali risorse potranno comunque essere utilizzate nell'ambito del nuovo assetto degli interventi in corso di adozione.

Nel corso degli anni fino all'esercizio 1997, gli interventi hanno arrecato apporti per complessive 216 iniziative con una contribuzione complessiva di circa 226 miliardi.

Il comma 6, prevede il rifinanziamento della legge 30 luglio 1990, n. 221, pari a lire 4,8 miliardi per l'anno 2000, al fine di dare attuazione agli impegni assunti dal Governo con i piani di riconversione produttiva dei bacini minerari di crisi.

Seppur in presenza di complessità procedurali, sono stati infatti stipulati, tra gli altri, tre accordi nel dicembre 1996 e altrettanti nel dicembre 1997 relativi agli interventi di riabilitazione ambientale e di recupero ambientale dei compendi immobiliari nei bacini minerari in crisi, che hanno permesso il conseguente impegno di tutti i fondi al 31 dicembre 1996 di dotazione del capitolo 7911 per circa 60 miliardi di lire su 18 progetti, distribuiti nelle aree di crisi delle regioni che hanno stipulato gli accordi medesimi. Sono attualmente in istruttoria, a valere sugli ultimi fondi disponibili, relativi all'esercizio finanziario 1997, numerosi ulteriori progetti già presentati dagli enti locali interessati (per un totale di circa 100 miliardi) ma non approvati precedentemente per l'incompletezza della documentazione, tale da non permettere la certezza per l'amministrazione della cantierabilità degli interventi stessi.

È da rilevare, pertanto, la necessità di prevedere disponibilità future, seppur esigue quali quelle proposte, per continuare a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo con gli stessi piani di riconversione sopracitati, atteso che allo stato sono disponibili unicamente 14 miliardi quali residui dell'esercizio precedente. Si rileva comunque che le aree interessate da tali interventi sono quelle sarde, toscane, piemontesi e siciliane, che hanno subito nel tempo rilevanti impatti sul territorio a seguito di attività minerarie che, essendo ora cessate, generano ulteriori gravi problemi sotto il profilo occupazionale e ambientale.

Il comma 7 riguarda il finanziamento dei programmi di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), previsto all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il quale ha peraltro stabilito che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda annualmente al finanziamento delle iniziative che l'IPI intende assumere sulla base di programmi annuali di attività, approvati con decreto del Ministro stesso. La copertura finanziaria dei programmi dell'IPI, è stata assicurata tramite il fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ai sensi del citato articolo 17. Dal punto di vista procedurale l'attribuzione dei fondi viene deliberata dal CIPE e la materiale erogazione dei fondi richiede tempi tecnici non brevi. Ciò determina per l'Istituto una carenza di liquidità all'inizio dell'anno che incide negativamente sull'attività di supporto del Ministero. Al fine di evitare tale situazione, per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, per i quali la copertura del contributo è assicurata dal citato fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993, la presente norma stanziava direttamente i fondi per il finanziamento delle attività dell'IPI per l'importo di lire 29 miliardi per ciascuno dei due esercizi, a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli incentivi industriali, da ridurre per pari importo. Pertanto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento dell'Istituto tramite anticipazioni di durata minima semestrale, erogate sulla base del programma annuale di attività approvato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7.

Riguarda la gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie; ai commi 5, 6 e 7, prevede iniziative per la gestione temporanea delle miniere del Sulcis.

In particolare le risorse finanziarie previste all'articolo 57, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammontanti a lire 25 miliardi, sono integrate con l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, per la gestione temporanea per le miniere del Sulcis. Con tale importo sarà possibile assicurare la gestione temporanea di dette miniere in attesa che le medesime vengano gestite dalla società concessionaria già individuata.

Articolo 8.

Prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1999, del Fondo per l'innovazione degli impianti a fune.

A tale fondo vengono assegnati, come limite di impegno ventennale, 5 miliardi per l'anno 1999. Con il finanziamento in questione sarà possibile attivare mutui per un investimento complessivo di circa 50 miliardi, per promuovere l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario.

Articolo 10.

Autorizza una spesa di complessivi 3 miliardi annui a decorrere dal 1999 sulla base di una valutazione delle esigenze di acquisti di strumentazione e di servizi di informatizzazione, di ricorso a contributi esterni, di spese varie di funzionamento, stimate in lire un miliardo per le attività di valutazione degli effetti delle normative di incentivazione alle imprese ed in lire due miliardi per le attività connesse ai controlli sui prodotti ed alla tutela dei consumatori.

Articolo 11.

Il comma 1 prevede lo stanziamento di lire 20 miliardi per la realizzazione del programma di fusione nucleare «Ignitor». Con lo stanziamento in questione, sarà possibile proseguire l'attività di costruzione e di verifica sperimentale della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico, al cui finanziamento si era provveduto da ultimo con l'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che aveva assegnato a tale scopo un contributo di 30 miliardi nel triennio 1994-1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con motivata valutazione del comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in rela-

zione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di mantenere convenienti livelli dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;

d) all'adeguamento alle condizioni di competitività internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64,2 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 84,7 miliardi a decorrere dall'anno 2.000.

Art. 2.

(Programmi dei settori aerospaziale e duale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e programmi idonei a favorire il rafforzamento dell'autonomia tecnologica, della capacità sistemistica e della competitività a livello internazionale dell'industria italiana, la collaborazione tra

industria e comunità scientifica nazionale, l'ampliamento dell'occupazione qualificata e la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali specialmente nell'ambito dell'Unione europea. I criteri puntuali per valutare la priorità dei singoli progetti e programmi saranno definiti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono disciplinati con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere alle Commissioni parlamentari, il regolamento può comunque essere emanato. Il regolamento si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, tramite finanziamenti, con restituzione mediante quote sui ricavi correlati al progetto o programma, per concorrere alla copertura del fabbisogno delle attività fino alla realizzazione di prototipi, prove e industrializzazione, favorendo in modo particolare, con la concessione di contributi in conto capitale in luogo dei finanziamenti, la realizzazione, nell'ambito del progetto o programma, di elementi particolarmente innovativi per contenuto tecnico;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera *a*) riducendo, mediante concorso in conto interessi alle imprese per periodi congrui sui mutui concessi da istituti di credito, l'onerosità del fabbisogno finanziario connesso al circolante di programma ed alle esigenze di finanziamento anche indiretto del cliente finale;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire con le modalità di cui alla lettera a), a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) consentire, in relazione ad urgenti necessità e nell'attesa di provvedimenti specifici di finanziamento, l'avvio di programmi applicativi di interesse di Amministrazioni pubbliche nei settori di cui al comma 1, autorizzando l'assunzione di impegni pluriennali del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato riguardanti le fasi iniziali;

f) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

g) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relati-

vo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64,1 miliardi e di lire 84,8 miliardi rispettivamente con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

Art. 3.

(Studi e ricerche per la politica industriale)

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), è determinato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1999.

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, tenuto conto del contratto collettivo nazionale stipulato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore assicurativo.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al Consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio

1986, n. 41, così come modificato dell'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 27 miliardi.

Art. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi)

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, anche a trazione elettrica, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati entro il 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 1990».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera *b*), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1997».

4. Al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 17 miliardi, per l'anno 2000, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23 comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 20 miliardi per l'anno 1998.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4,8 miliardi per l'anno 2000.

7. Per il finanziamento dei programmi di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decre-

to-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzata la spesa di lire 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento dell'IPI tramite versamento di anticipazioni, di durata non superiore a sei mesi, sulla base del programma annuale di attività approvato ai sensi della normativa vigente. Al relativo onere, quantificato in lire 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede tramite corrispondente riduzione dei medesimi anni allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base «aree depresse» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e successive modificazioni, per gli incentivi industriali.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1998 e lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del Fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

9. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appositi capitoli dell'entrata.

Art. 7.

(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono annualmente ripartite le disponibilità dei capitoli dell'unità previsionale di base 6.2.1.14 «Risorse del sottosuolo», di competenza del Centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le finalità dei diversi settori della politica mineraria, tenuto conto dei fabbisogni per gli interventi di competenza statale, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche per la ricerca mineraria operativa e per le attività minerarie all'estero e di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3,

comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

3. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

4. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Le risorse finanziarie previste, dall'articolo 57, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammontanti a lire 25 miliardi, sono integrate con l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis.

6. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla Società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal

bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

7. La Società di cui al comma 6 è tenuta a presentare un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

Art. 8.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso

d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Art. 9.

*(Modifiche alla legge
29 luglio 1991, n. 236)*

1. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera *e*), è sostituita dalla seguente:

«*e*) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

Art. 10.

(Attività di valutazione delle leggi)

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonché per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento

informatico con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera g), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, pari a lire 9 miliardi annui a decorrere dal 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 20.000 milioni per il 1998, a lire 160.300 milioni per il 1999 e a lire 351.600 milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

